

COMUNE DI MILANO
ZONA 3 DECENTRAMENTO
PG 43123/2010
UFF ASSISTENZA ORGAN
Del 20/01/2010
DELIBERE CONSIGLIO ZONA 3
10/2010

OGGETTO: Mozione per corretta conduzione dei cani

COMUNE DI MILANO
ZONA 3 DECENTRAMENTO
PG 43123/2010
UFF ASSISTENZA ORGAN
Del 20/01/2010
(S) UFF ASSISTENZA ORGAN
20/01/2010

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL 11.01.10

CONVOCATA CON AVVISO N. 15766/10 DEL 19.01.10

ATTI

PRESIEDUTA DAL VICE PRESIDENTE

Gianluca Boari

PRESENTI I CONSIGLIERI:

Ancona Andrea - Andreoli Stefano - Bissolati Pietro - Borsani Benedetta - Bosi Francesco - Casati Vincenzo - Celauro Egle Maria - Colombo Clementina - De Luca Cardillo Maria Grazia - Di Vittorio Marco - Fachin Antonella - Farina Alberto - Franzese Gennaro - Maino Gustavo - Marcellino Claudio - Marelli Aldo - Martini Fernando - Merzagora Valter - Monti Cesare - Monzio Compagnoni Dario - Negri Gianfranco - Paleari Simone - Prini Luca - Rositano Massimiliano - Rossin Sara - Scarinzi Massimo - Siegel Leopoldo - Tarallo Italo - Tedesco Giovanna - Vitali Guido

E COSI' ESSENDO PRESENTI N. 31 CONSIGLIERI LA SEDUTA E' LEGALE

ASSENTI I CONSIGLIERI:

Ampollare Ezio - Angeloni Claudio - Berti Mario - Borelli Patrizia - Cagnolati Marco - Calamida Franco - Casadei Jacopo - Certani Matteo - Vescovi Matteo - Viola Pietro

10

E QUINDI ASSENTI IN N. DI

ASSISTE IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO SU DELEGA

Valentina Vezzoli

IL CONSIGLIO DI ZONA 3

PRESENTI: 31


- Visti gli artt. 5 e 26 del vigente Regolamento del Decentramento Territoriale;
- Vista l'entroestesa mozione per una corretta conduzione dei cani;
- Visto l'esito della votazione espressa nei seguenti termini;

FAVOREVOLI N. 31
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //

DELIBERA

di approvare l'entroestesa mozione per una corretta conduzione dei cani.

IL SEGRETARIO
Valentina Vezzoli


IL VICE PRESIDENTE
Gianluca Boari


IL DIRETTORE DI SETTORE
Salvatore Sirna


AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALLA SALUTE

ALL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE

ALLA D.C. POLIZIA LOCALE e SICUREZZA - SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

AL GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

AL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 3

MOZIONE

- *Al Signor Sindaco di Milano*
- *All' Assessore alla Salute*
- *All'Assessore alle Attività Produttive*
- *Alla Polizia Locale*
- *Al Garante per la tutela degli animali*

Il Consiglio di Zona 3

Informato di un avvenuto litigio tra cani in data 7.11.2009 nel mercato ambulante di via Valvassori Peroni,

considerato che la presenza di cani condotti in maniera non corretta può provocare seri incidenti ai frequentatori dei mercati e segnatamente a bambini,

visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, N. 320.

chiede

- alle autorità preposte di volere fare rispettare scrupolosamente quanto previsto dalla ordinanza regionale e da quella del 12.12.2006 del Ministero della Salute che si allega alla presente proposta di delibera e dalle Leggi e regolamenti vigenti in merito alla conduzione di cani in aree pubbliche.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
- d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i) il taglio della coda;
 - ii) il taglio delle orecchie;
 - iii) la recisione delle corde vocali;

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 4.

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5.

1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita' pubblica.

3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:

a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques

del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

Allegato

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.